

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Sindaco -
- Area Finanziaria -
- Area Amministrativa -



AFFISSIONE ALL'ALBO
Prot. n° 004145
del 15 DIC. 2017

AREA FINANZIARIA

VISTO il presente atto di liquidazione;

PROCEDUTOSI alle verifiche di competenza come prescritto dall'art. 27, comma 5°, del vigente Regolamento di Contabilità;

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni richieste;

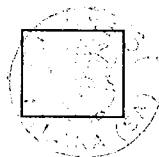
SI DA' ATTO della regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T.U.E.L. n° 267/2000, e si dispone l'emissione del relativo titolo di spesa, come indicato nella presente determinazione;

La suddetta liquidazione viene imputata come segue:

N. Mandato	Data Mandato	Es. Fin.	Codice Meccanografico + Voce Economica	Capitolo	Importo
TOTALE					

Ai sensi dell'art. 27, del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dalla Residenza Comunale, 16/11/2017



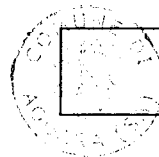
IL RESPONSABILE "AD INTERIM" DELL'AREA

ing. Giuseppe Lembo

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 10/11/2017

Dalla Residenza Comunale, 18/11/2017



IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Annibale Fauceglia

Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa / Servizi Demografici / Affari Generali / Servizio Contratti

LIQUIDAZIONE

N° 47 del Reg.

Data: 16/11/2017

OGGETTO: Liquidazione diritti di Rogito al Segretario Comunale per gli anni 2015 / 2016. -

UFFICIO DI SEGRETERIA - REGISTRO GENERALE

Numero reg. generale [2621]

del [15/11/2017]

Il Responsabile Dell'Area Amministrativa / Servizi Demografici / Affari Generali / Servizio Contratti

Riconosciuta la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di conferimento dell'incarico della responsabilità del servizio che legittima il sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale;

Richiamati:

- gli articoli **107** e **109**, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL) e smi;

- l'articolo **10**, comma 2-bis - del Decreto Legge n° **90/2014** (comma inserito dalla legge di conversione n° **114/2014**): "negli enti locali **privi** di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, spetta una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. **30** - comma 2, della Legge n° **734/1973**, come sostituito dal comma 2, del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 - della tabella "**D**", allegata alla legge n° **604/1962** e s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura **non superiore** a un quinto dello stipendio in godimento";

Dato atto che il richiamato comma 2-bis, dell'art. **10** - del Decreto Legge n° **90/2014**, distingue due ipotesi che legittimano la ripartizione dei diritti rogito:

1- quella dei **Segretari** che svolgono le loro funzioni in Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui la norma non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto, pertanto, se nell'ente **non** sono impiegati "**dirigenti**", il segretario di qualunque fascia (A, B o C) percepisce i diritti di rogito;

2- quella dei "**Segretari** che non hanno qualifica dirigenziale" (fascia C); in questo caso la norma collega l'attribuzione dei diritti di rogito allo status professionale del segretario; **pertanto**, i segretari di fascia "**C**", percepiscono i diritti di rogito indipendentemente dall'impiego o meno nel "**loro**" ente di dirigenti (Corte dei Conti Lombardia pareri nn° 275/2014 - del 29.10.2014 e 171/2015 - del 24.4.2015);

Che il parametro numerico fissato dal legislatore del Decreto Legislativo n° **90/2014**, per calcolare la quota di competenza del segretario è il "**quinto** dello stipendio in godimento", ciò significa che i diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario fino a concorrenza del quinto del suo "stipendio in godimento", e raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del bilancio comunale;

Considerato in particolare che:

- **la giurisprudenza** giuslavorista è ormai costante nel confermare quanto sopra ed affermare che i segretari delle fasce "**A e B**", che operano in enti privi di dirigenti e svolgono le funzioni di ufficiale rogante, hanno il diritto di percepire i compensi per il rogito dei contratti;

- **ciò** è stato sentenziato dai Giudici di **Milano** (n° 1539 - del 18/05/2016 e n° 2561 - del 29/09/2016, n° 2586 - del 05/10/2017), **Busto Arsizio** (n° 307 - del 03/10/2016, n° 446 - del 13/11/2017, n° 438 - del 08/11/2017), **Taranto** (n° 3269 - del 17/10/2016), **Bergamo** (n° 762 - del 29/09/2016), **Brescia** (n° 1486 - del 25/11/2016), **Sassari** (n° 517 - del 09/08/2017), **Pordenone** (n° 67 - del 18/07/2017), **Parma** (n° 250 - del 26/10/2017);

- **ad oggi** tantissimi Segretari che hanno ritenuto di aprire un contenzioso con il loro Comune hanno ottenuto il riconoscimento del loro diritto e, da ultimo, alcuni Tribunali hanno sentenziato anche la **condanna** alle spese di lite per l'Ente resistente, per cui si potrebbe profilare, addirittura "**danno erariale**" per i Comuni che non pagano i diritti di Rogito;

- **che** infine la Sentenza della Corte di Appello di Brescia, la n° **47** - del **18/05/2017**, ha ribaltato l'unica pronuncia **contraria** ai Segretari, e il **Comune** è stato **condannato** anche alle **spese delle due fasi di giudizio**;

- **che** inoltre, la **Corte Costituzionale**, il massimo Giudice, con la sentenza n° **75** - del **23 febbraio 2016** (depositata il 07 aprile 2016), aveva espresso un orientamento conforme a quanto sopra riportato, stabilendo che:

- **i diritti** di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai Segretari delle fasce "**A, B e C**" che operano in

comuni privi di dirigenti;

- **i diritti** non sono attribuiti ai Segretari delle fasce "**A e B**", se nei loro comuni è presente del personale di qualifica dirigenziale;

- **i diritti** sono comunque sempre attribuiti ai Segretari della fascia "**C**", pronuncia che presenta indubbia autorevolezza su tutte le altre statuizioni;

Richiamata altresì, la decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n° **784/2016**, la quale afferma con chiarezza l'abrogazione da parte della legge n° **311/2004**, della norma contrattuale che equiparava i Segretari di fascia "**A e B**", ai dirigenti;

Dato atto che:

- **il dottor** Fernando **Antico**, ex Segretario Comunale di fascia "**B**", era titolare dell'ufficio di Segretario Comunale in convenzione tra i comuni **Roccadaspide, Castelcivita e Aquara**, tutti in Provincia di **Salerno**, e in nessuno dei Comuni della convenzione è impiegato personale di qualifica dirigenziale;

- **lo stesso** ha depositato richiesta di liquidazione dei diritti di rogito per i contratti ricevuti e autenticati in vigenza della normativa richiamata, relativi agli anni **2015 / 2016** (richiesta del **26/10/2016**, prot. n° **3496** - agli atti di questo ufficio);

- **in caso** di rigetto della suddetta domanda, è assai probabile che il segretario si rivolga la Giudice del lavoro, con conseguente aumento dei costi per il Comune;

Che per tutte le ragioni suindicate si ritiene di accogliere la domanda, provvedendo al pagamento dei diritti, salvo eventuale recupero qualora dovesse intervenire una norma interpretativa differente del comma 2-bis, dell'art. **10** - del Decreto Legge n° **90/2014**;

Visto che a tutt'oggi nessuna liquidazione dei diritti di rogito è stata disposta in favore del dott. Fernando **Antico**, Segretario Comunale di fascia "**B**", inerente il Contratto di Rep. n° **01** - del **15 luglio 2015**;

Dato atto che i diritti di rogito per i contratti ricevuti dal Segretario Comunale nel periodo successivo, da **luglio 2015 a dicembre 2016**, ammontano a complessivi **Euro 5.465,03** (Contratto di Rep. n° **01 / 2015**);

Che le somme da liquidare **non** superavano il **quinto** dello stipendio in godimento del Segretario (quanto prestava servizio attivo) per cui i diritti di rogito spettanti vanno riconosciuti nella misura del **100%** dell'introito, essendo questo Comune e quelli della convenzione privi di dirigenti;

Tutto ciò premesso -

Richiamata la Determina di questo servizio n° **50** - del **18 dicembre 2015** "Accantonamento somme relative ai Diritti di Segreteria sui Contatti anno **2015** - **Impegno di spesa**", con la quale venivano accantonati i diritti di rogito ammontanti a **Euro 5.465,03**;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL) ed in particolare l'art. **107** "Funzioni e responsabilità dei dirigenti", l'art. **151** "Principi in materia di compatibilità", e l'art. **184** "Liquidazione di spesa", che demanda ai responsabili dei Servizi gli atti di **liquidazione**;

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto pertanto, dover provvedere in merito e che pertanto si può procedere alla liquidazione;

Determina

- **di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

1. di accogliere la domanda del Segretario Comunale di pagamento dei diritti di rogito per i contratti ricevuti e autenticati nell'anno **2015 e 2016**, fatto salvo l'eventuale recupero delle somma qualora dovesse intervenire una

norma interpretativa differente del comma 2-bis - dell'art. 10 - del Decreto Legge n° 90/2014, che lo renda necessario;

2. di liquidare in favore del dott. Fernando **Antico**, Segretario Comunale di fascia "B", i diritti di rogito suindicati, corrispondenti a **€uro 5.465,03**, a valere sul Cap. 76 – Art. 0 – Cod. Bil. 01.02-1.03.02.16.999, delle Gestioni Residui Passivi anni **2015 e 2016**, dando atto che tale erogazione avviene nel rispetto del limite di 1/5 dello stipendio in godimento al momento del rogito (attualmente il dott. **Antico** è in quiescenza);

3. imputare la complessiva somma di **€uro 5.465,03**, nel modo seguente:

- **€uro 465,03** - Cap. 76 – Art. 0 – Cod. Bil. 01.02-1.03.02.16.999, Residui Passivi anno **2015**;

- **€uro 5.000,03** - Cap. 76 – Art. 0 – Cod. Bil. 01.02-1.03.02.16.999, Residui Passivi anno **2016**;

4. accreditare l'importo dovuto, detratto di quanto previsto dalle normative fiscali e previdenziali in materia, mediante bonifico Bancario IBAN: **IT 69 L 08342 76660 00201000 2019**, in essere presso Banca di Credito Cooperativo di **Aquara** - srl (**BCC**), filiale di **Roccadaspide** (Sa), a saldo di quanto dovuto;

5. di trasmettere il presente atto al Settore finanziario per il visto di competenza;

6. dare atto inoltre, che l'atto sopra esteso è conforme alle normative vigenti, è idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico generale ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati, rispetta i termini previsti, ottempera agli obblighi normativi ed è, pertanto, regolare anche in ordine alla correttezza del procedimento amministrativo seguito, ai sensi del vigente **Regolamento** per l'acquisizione dei beni e servizi in economia, art. 13 – comma 4 – lett. e), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° **09** - del **28/03/2007**;

7. dare atto ai sensi dell'art. 6 bis, della Legge n° **241/1990**, dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge n° **190/2012**, nonché del **Piano Anticorruzione**, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificatamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado;

8. pubblicare il presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line, assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n° **33** - del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriore pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, "**Amministrazione Trasparente**";

9. il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati in narrativa, per i controlli e i riscontri amministrativi, ai sensi dell'art. **184** – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° **267** (TUEL) e dell'art. 27 – comma 4° - del vigente Regolamento di Contabilità;

10. la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. **183**, comma 9, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° **267** (TUEL). -

Il Responsabile dell'Area Amministrativa / Servizi
Demografici / Affari Generali / Servizio Contratti
sig. **Ascanio Marino**

